

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. 26 Reg. deliberazioni.

Adunanza di ordinaria convocazione

seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2025.

Il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **2024**, ad ore **18:01**, nella sala delle riunioni, presso **l'ex canonica di Bieno**, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1. Baldi Mauro
- 2. Carraro Antonella
- 3. Dellamaria Rudy
- 4. Dellamaria Umberto
- 5. Facin Danilo Fulvio
- 6. Lucca Stefano
- 7. Stoffella Stefania
- 8. Tognolli Giorgio Mario
- 9. Tognolli Ugo

Sono assenti giustificati i Signori: **Busarello Igor, Dellamaria Maurizio Silvano, Marietti Mirco**

Assiste il Segretario comunale, Signor Menguzzo Stefano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Tognolli Giorgio Mario**, in qualità di Sindaco, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, iscritto al n. **1** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione n. 4 del 12.03.2015 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., modificato con delibera di Consiglio comunale n. 11 dd. 19.05.2023.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale "D" la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2018 e seguenti dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative	0,35%
pertinenze	0.000/
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative	0,00%
pertinenze	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014)	0,00%
ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da	
A1, A8 ed A9	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad €	0,55%
75.000,00=	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale	0,55%
ad € 50.000,00=	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle	0,00%
organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione	
sociale.	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad €	0,79%
75.000,00=	ŕ
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad €	0,79%
50.000,00=	ŕ
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore	0,00%
ad € 25.000,00=	,
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad €	0,10%
25.000,00=	,
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie	0,895%
precedenti	·

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 261,41, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n. 11 del 28.02.2019.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2025, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad euro 190.000,00;

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto le seguenti assimilazioni ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché gli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
 - 1. Da coniuge, o da parenti affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso;
 - 2. Da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso.

Si ripropongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2025 relative alle diverse fattispecie con la corrispondente previsione di gettito:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquota	Detrazione D'imposta	Deduzione Imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali			
A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35	261,40	
Abitazione principale per le categorie catastali	0,00		
diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze			
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2	0,00		
lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione			
principale e relative pertinenze, per le categorie			
catastali diverse da A1, A8 ed A9			
Altri fabbricati	0,895		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1,	0,55		
C3 e D2			

0,55		
0,55		
0,00		
0,79		
0,79		
0,79		
0,00		
0,10		1.500,00
0,895		
	0,55 0,00 0,79 0,79 0,79 0,00	0,55 0,00 0,79 0,79 0,79 0,00

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige - L.R. n. 2 del 03.05.2018 e s.m., favorevolmente espressi dal Segretario comunale in ordine alla Regolarità tecnico – amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

DELIBERA

1. di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2025:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquot a	Detrazione D'imposta	Deduzione Imponibile
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35	261,40	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00		
Altri fabbricati	0,895		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti	0,00		

iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate.	0,895	

- 1. di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 0 su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige di cui la Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6.
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- 3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

In materia di aggiudicazione di appalti, per le procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL PRESIDENTE f.to Tognolli Giorgio Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Informatico del Comune di Bieno in data 19.12.2024, per **dieci** giorni consecutivi.

Bieno, lì 19.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Stefano Menguzzo

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che, entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione, non risultano pervenuti reclami od opposizioni

Bieno, li 30.12.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione

Immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Stefano Menguzzo